

## «**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)  
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

### **Verbale n. 5**

#### **Riunione del Consiglio di Amministrazione**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO**, alle **ORE 10:00 a.m.**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

**(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 25.03.2024 n. 20240001131):**

- 1) Determine presidenziali nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 2024: presa d'atto;
- 2) Differimento del termine ordinario della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023: provvedimenti;
- 3) Piano di rientro del debito maturato dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA): provvedimenti;
- 4) Servizio Brokeraggio assicurativo: provvedimenti;
- 5) Servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili (codici EER 20.01.08 e 20.02.01) provenienti dall'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone, ad impianti autorizzati: provvedimenti;
- 6) Servizi assicurativi (Polizze) "All Risks" e "Tutela Ambientale": provvedimenti;
- 7) Servizio di pulizia dei luoghi di lavoro presso Siti e Impianti;
- 8) Varie ed eventuali.

**nonché sul seguente**

#### **Ordine del giorno**

**(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 26.03.2024 n. 20240001145):**

- 9) Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2409-*decies* c.c. contro i componenti degli Organi sociali in carica sino all'anno omissis: comunicazioni del Presidente e provvedimenti;
- 10) Varie ed eventuali.

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO  
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

**ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.**  
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505  
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno  
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743  
[www.ecoambientesalerno.it](http://www.ecoambientesalerno.it)  
[info@ecoambientesalerno.it](mailto:info@ecoambientesalerno.it)  
[ecoambientesalerno@pec.it](mailto:ecoambientesalerno@pec.it)



Pag. 1 di 20



\*\*\* \*\*

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccininno	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

\*\*\* \*\*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente del C.d.A..

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

**I Consiglieri deliberano, all’unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.**

**Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l’avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di *segretario verbalizzante*.**

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 22.02.2024. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all’esame di quanto posto all’Ordine del giorno.

\*\*\* \*\*

**Punto 1 all’Ordine del giorno [Determine presidenziali nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 2024: presa d’atto].**

Il Presidente rappresenta che - nell’esercizio dei poteri conferitigli dal C.d.A. (si cfr. punto 1 all’O.d.g. di cui alla seduta del 13.1.2021, nonché punto 1 all’O.d.g. di cui alla seduta del 21.1.2021) in ossequio a quanto previsto e consentito dall’art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario - ha provveduto ad adottare le determine nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 2024: presa d’atto, che sottopone alla presa d’atto del Consiglio.



Il Consiglio, attentamente esaminata la determinazione in questione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

**DELIBERA N. 29**

**con cui:**

- 1) **prende atto**, senza rilievi, delle determinazioni presidenziali n. 13 del 04.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000809), n. 14 del 05.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000826), n. 15 del 07.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000887), n. 16 del 08.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000901), n. 17 del 20.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001066), n. 18 del 22.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001110), n. 19 del 22.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001111) e n. 20 del 22.03.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001112);
- 2) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 2 all'Ordine del giorno [Differimento del termine ordinario della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023: provvedimenti]**

Il Presidente riferisce in relazione ai motivi che rendono opportuno differire - ai sensi dell'art. 2364, co. 2, Codice civile nonché art. 28, alinea 28.2, dello Statuto aziendale – la data di convocazione dell'Assemblea dei soci dedicata/destinata all'approvazione del bilancio afferente l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre u.s..

Il Presidente, nel precisare che la bozza di bilancio di che trattasi si trova in fase di avanzata elaborazione, rappresenta l'opportunità di posticipare la convocazione dell'Assemblea per la formale approvazione del bilancio aziendale in quanto sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del bilancio medesimo, dovute alle particolari esigenze connesse alle modifiche intervenute nella struttura organizzativa in conseguenza della temporanea e coincidente indisponibilità di due unità lavorative in servizio nel settore amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente rappresenta che – consentendolo le sopra richiamate norme di Legge e di Statuto – appare opportuno rinviare la convocazione dell'Assemblea dei soci dedicata/destinata all'approvazione del bilancio afferente all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre u.s., precisando che – in ossequio alla normativa



vigente – l’approvazione del bilancio in parola andrà, in ogni caso, deliberata entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla chiusura (31.12.2023) dell’esercizio precitato.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, adotta, dopo opportuna discussione, **all’unanimità**, la seguente

### **DELIBERA N. 30**

**con cui:**

- 1) **dà atto** della sussistenza di ragioni (chiarite nella sopra riportata parte motivo-narrativa) idonee a giustificare il rinvio della convocazione dell’Assemblea dei soci dedicata/destinata all’approvazione del bilancio afferente l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre u.s.;
- 2) **dà atto, altresì**, che si provvederà, in seguito, alla convocazione dell’Assemblea precitata, in tempo utile a garantire, in ogni caso, il rispetto del termine massimo (180 giorni decorrenti dalla chiusura dell’esercizio, ossia dal 31 dicembre u.s.) prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 2364, co. 2, Codice civile e 28, alinea 28.2, dello Statuto aziendale, ai fini della tempestiva e rituale approvazione del bilancio in parola;
- 3) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell’«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\* \*\*

#### **Punto 3 all’Ordine del giorno [Piano di rientro del debito maturato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA): provvedimenti]**

Il Presidente rappresenta che, da una verifica contabile, è emerso che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) è debitore, ad oggi, nei confronti di questa Società, con riferimento ai costi “*post mortem*” anni dal 2019 al 2022 ed ai costi per “*adeguamento tariffa anno 2013*”, della somma complessiva di € 136.305,60, oltre iva ove dovuta.

A mezzo nota acquisita al Prot. aziendale n. 20240001106 del 22.03.2024, il Responsabile aziendale del “*Settore recupero crediti*” ha reso noto che il precitato Ente municipale, con nota acquisita al Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” n. 20240001057 del 20.03.2024, si è dichiarato disponibile ed ha richiesto di rientrare dal debito sopra indicato, attraverso il pagamento dell’intera somma, senza interessi, da versarsi attraverso n. 3 (tre) rate annuali di pari importo (€ 45.435,20 cadauna, oltre iva) a partire dal 30.06.2024 e fino ad estinzione del debito.

Il Presidente propone di approvare la richiesta fatta pervenire dal precitato Ente municipale, alla luce delle considerazioni che seguono:

- il debitore è, nella specie, un piccolo Comune di circa 8.000 abitanti;



- in disparte la morosità sopra richiamata, l’Ente municipale in questione – seppur per il tramite di O.E. privato affidatario del relativo servizio comunale - paga regolarmente e con tempestività/puntualità il conferimento dei propri rifiuti urbani effettuato presso gli Impianti gestiti da questa Società pubblica;
- la richiesta rateizzazione dell’importo complessivo dovuto, in uno alla domandata rinuncia agli interessi (legali e/o di mora) ipotizzabili sulle somme dovute dal precitato Ente municipale debitore, si appalesa assolutamente inidonea ad incidere in maniera “sensibile” sugli equilibri finanziari di questa Società pubblica;
- la rinuncia agli interessi (legali e/o di mora) ipotizzabili a carico del Comune andrebbe a beneficio del bilancio municipale (e, dunque, a “vantaggio” di soldi pubblici facenti parte del patrimonio di un Ente territoriale) e ricadrebbe positivamente sulle tasche dei cittadini dell’Ente;
- la Pandemia da “*Coronavirus – Covid 19*” ed il rincaro dei prezzi delle materie prime dovuto alla contingente guerra russo-ucraina hanno pesantemente indebolito le casse dei comuni ed intaccato le disponibilità finanziarie dei cittadini;
- il pagamento, offerto in tempi brevi e comunque già a partire dalla fine della fine del mese di giugno p.v., consentirebbe a questa Società pubblica di iniziare a rientrare del credito vantato senza dover attendere gli esiti di procedure giudiziarie di recupero coattivo che - viepiù a causa degli effetti, ancora in corso, della Pandemia, che ha ulteriormente e notevolmente rallentato le attività degli Organi di giustizia, allungando i tempi di ultimazione dei giudizi - scontano comunque gravi ritardi (il tutto, senza peraltro considerare, in aggiunta, l’alea circa il buon esito di qualsivoglia procedura di recupero coattivo, comunque sussistente in quanto immanente ad ogni contesa giudiziaria e viepiù evidente/sussistente nella materia *de qua*, già in passato oggetto di contenziosi giudiziari, afferente la debenza/entità degli importi dovuti dai Comuni per il conferimento dei rifiuti).

Esaminata la proposta di pagamento fatta pervenire dall’Ente municipale, ritenuti condivisibili i rilievi argomentati dal Presidente, anche a seguito di opportuna discussione involgente dibattito sulle condizioni “imposte” dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza contabile come necessarie ed imprescindibili affinché una P.A. (o sua Società *in house*) possa addivenire a transazione o concedere dilazione di pagamento a terzi debitori, il Consiglio adotta, **all’unanimità**, la seguente

### **DELIBERA N. 31**

**con cui:**

- 1) **prende atto ed approva**, senza rilievi, la proposta di pagamento fatta pervenire dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) al fine di sanare la morosità ad oggi accumulata (€ 136.305,60, oltre iva ove dovuta), come specificata nella sopra riportata parte motivo-narrativa, per costi “*post mortem*” anni dal 2019 al 2022 nonché costi per



“*adeguamento tariffa anno 2013*”, attraverso il versamento di n. n. 3 (tre) rate annuali di pari importo (€ 45.435,20 cadauna, oltre iva) a partire dal 30.06.2024 e fino ad estinzione del debito;

- 2) **dà mandato ed autorizza** il Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
- 3) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Crediti e Contenzioso*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al «*Responsabile dell’Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

#### **Punto 4 all’Ordine del giorno [Servizio Brokeraggio assicurativo: provvedimenti]**

Il Presidente rappresenta che è da ultimo scaduto il Servizio esterno di brokeraggio assicurativo di cui questa Società beneficia al fine di garantirsi un idoneo supporto consulenziale finalizzato all’analisi corretta ed approfondita dei rischi aziendali (analisi imprescindibile al fine di effettuare scelte oculate, consapevoli e convenienti tra i vari tipi, opportunità ed opzioni di polizze disponibili sul mercato assicurativo) nonché per la predisposizione dei Capitolati tecnici imprescindibili al proficuo e rituale espletamento delle procedure, anche ad evidenza pubblica, di affidamento esterno dei servizi assicurativi necessari.

Nell’organico di questa Società mancano figure di personale in possesso dei titoli abilitativi necessari nonché delle adeguate competenze tecnico-professionali per far fronte alle necessità che precedono ed espletare ritualmente il Servizio in parola, appalesandosi, pertanto, necessario avvalersi della professionalità di un consulente esterno, dotato di buone competenze ed esperienze in materia.

Il Presidente rappresenta altresì che, in coerenza con gli usi commerciali nonché con quanto chiarito e consentito dalla più autorevole letteratura in materia (giurisprudenza amministrativa e contabile, nonché pronunciamenti e contributi dell’Anac), il compenso dovuto al broker da incaricare dovrà:

- gravare sulla/e Compagnia/e assicurativa/e con cui questa Stazione Appaltante provvederà – a seguito di rituale procedura di affidamento secondo il Codice dei contratti pubblici – a stipulare le polizze assicurative necessarie;
- essere calcolato sul monte complessivo dei premi pagati da questa Stazione Appaltante;
- essere fissato in una percentuale sul monte complessivo premi precitato.

Il Presidente, quindi, rende noto che - facendo la media dei compensi che il broker uscente ha dichiarato (Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” n. 3803 del 09.11.2020, n. 55393 del 30.12.2021, n. 1056 del 20.03.2024) di aver percepito negli anni addietro a titolo di



commissioni sulle polizze acce per conto di questa Società pubblica – emerge un valore annuo di poco più di 25.000,00 euro che, tenendo in debito conto l'aumento generalizzato dei costi *medio tempore* intervenuto, appare congruo stimare in € 30.000.

In data 21 marzo u.s., è pervenuta (Prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” n. 20240001092) formale offerta di consulenza assicurativa da parte della Società “CB Consulbrokers SpA” (P.Iva: 12994080963), operatore specializzato di settore che – anche a seguito di informale indagine di mercato espletata dagli Uffici di questa S.A. – risulta broker munito di idonea competenza.

Anche tenendo in considerazione il sopra indicato valore annuo dei compensi percepiti dal broker uscente (che - a termini dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 - costituisce “valore” del prossimo affidamento a farsi), il Presidente propone di affidare, al sopra indicato O.E., il Servizio di brokeraggio aziendale per la durata di 12 (dodici) mesi, con opzioni di proroga/prolungamento annuali, successive e reiterate, fino alla concorrenza di € 139.000,00.

Il sopra richiamato importo (€ 139.000,00) del *disponendo* affidamento, in quanto inferiore alle prescritte soglie di legge, consente di procedere ad «*affidamento diretto*» (ex art. 50, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. 36/2023) della commessa e consente altresì di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dal Parere Mit/Mims 27.04.2022 n. 1299 che – seppur reso con riferimento alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «*garanzia definitiva*» prevista dal nuovo Codice dei contratti (artt. 53 e 117, co. 1), nonché - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch'esso, reso con riferimento alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016.

### **DELIBERA N. 32**

#### **con cui:**

- 1) **affida** (ex art. 50, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. 36/2023), alla Società «CB Consulbrokers SpA» (con Sede legale in Milano, al C.so di Portanuova, n° 16; P.Iva: 12994080963), il Servizio di consulenza assicurativa (brokeraggio) in favore di questa Società pubblica, da espletarsi secondo condizioni e termini di seguito descritti;
- 2) **dispone** che l'affidato Servizio di brokeraggio assicurativo dovrà, sotto pena di risoluzione del contratto a termini dell'art. 1456 del Codice civile, quanto meno, riguardare/garantire:
  - 2.a) analisi dei rischi assicurativi;



- 2.b) formulazione di programma assicurativo “dedicato e personalizzato”, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture e delle spese;
  - 2.c) assistenza ai RR.UU.PP. di questa S.A. nella redazione dei capitolati di gara e nella predisposizione e conduzione delle gare ad evidenza pubblica da espletarsi per il conseguimento delle necessarie coperture assicurative aziendali;
  - 2.d) gestione continuativa del programma, delle attività e dei contratti assicurativi sottoscritti;
  - 2.e) assistenza continua per la gestione dei sinistri (apertura, istruttoria e liquidazione);
  - 2.f) rapporti con le Compagnie assicurative con cui «EcoAmbiente Salerno SpA» ha stipulato le polizze ad oggi in corso di validità nonché con quella/e con cui verranno stipulate le future polizze assicurative aziendali;
- 3) **dispone** che il Broker designato, con l’accettazione dell’incarico, si impegna altresì, quale “requisito essenziale” della prestazione (la cui assenza abiliterà questa S.A. ad ottenere la risoluzione del contratto a termini dell’art. 1456 del Codice civile), a:
- 3.a) mettere a disposizione di questa Società pubblica un proprio *Referente del servizio*, iscritto nel «Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi», avente adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore e disponibile a garantire la presenza presso questa Stazione Appaltante ogni volta che ne verrà fatta richiesta;
  - 3.b) mettere a disposizione di questa Società pubblica un adeguato *staff di supporto* al sopra indicato *Referente del servizio*, specificamente dedicato alle problematiche afferenti ai contratti assicurativi di questa Stazione Appaltante;
  - 3.c) rispondere del contenuto dei contratti assicurativi che, per il suo tramite, saranno stipulati da questa Stazione Appaltante;
  - 3.d) produrre polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, co. 3, D.Lgs. 209/05;
- 4) **dispone** che – fermo quanto previsto ai punti 5, 6 e 7 che seguono - l’affidamento avrà durata di n. 12 (dodici) mesi, con opzioni di proroga/prolungamento annuali, successive e reiterate, fino al raggiungimento del valore dell’affidamento indicato sub 9;
- 5) **dà atto** che questa S.A. avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare o meno le opzioni di proroga/prolungamento richiamate sub 4 e che le opzioni precitate si considereranno esercitate se non dovesse intervenire, entro il termine di 10 (dieci) giorni prima delle sopra richiamate scadenze contrattuali, formale provvedimento di “disdetta” da parte della S.A.;
- 6) **dispone** che, in ogni caso, questa S.A., con preavviso di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, potrà recedere dal disposto affidamento anche prima delle sopra



- richiamate scadenze contrattuali, per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta;
- 7) **dà atto** che il Broker designato potrà recedere dall'incarico, per motivate ragioni, dando preavviso scritto di almeno 45 (quarantacinque) giorni durante i quali sarà chiamato a continuare, senza interruzioni né rallentamenti, la propria prestazione;
  - 8) **dispone** che, in caso di mancato esercizio delle opzioni di proroga/prolungamento (punto 4) e/o in caso di recesso (punto 6) da parte di questa S.A., l'Affidatario dovrà continuare a svolgere il Servizio fino alla data all'uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto dall'art. 123, co. 1, D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a percepire le spettanze maturate per l'attività prestata fino alla concreta cessazione delle prestazioni;
  - 9) **dà atto** che il valore dell'affidamento, comprensivo (ex art. 14, co. 4, II periodo, D.Lgs. 36/2023) delle previste opzioni di proroga/prolungamento richiamate sub 5, è pari a complessivi € 139.000,00 (centotrentanovemila/00), oltre accessori di legge (ove dovuti) e compreso qualsivoglia altro onere necessario per la compiuta e completa erogazione delle prestazioni affidate;
  - 10) **dispone** di rinunciare, con riferimento all'affidamento in questione, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motivo-narrativa, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici;
  - 11) **dà atto** che l'affidamento non comporta il sorgere di alcun “diritto di esclusiva” in favore del Broker designato, potendo, questa S.A., nel corso di esecuzione del contratto, decidere - anche per ragioni, non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta - di rivolgersi ad altri broker e/o intermediari e/o agenzie assicurative per la stipula di uno o più contratti assicurativi aziendali;
  - 12) **nomina**, quale RUP/DEC dell'affidamento in questione (ex artt. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato), il dott. Vincenzo Caputo (dipendente aziendale), il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) necessari per il corretto affidamento del Servizio e per la verifica del regolare svolgimento del conseguente rapporto negoziale con il Broker incaricato e provvederà, altresì, all'acquisizione e conservazione agli atti della sopra richiamata polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, co. 3, D.Lgs. 209/05;
  - 13) **dà atto** che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, co. 1, D.Lgs. 36/2023 – l'affidamento sopra disposto potrà essere formalizzato a mezzo sottoscrizione di copia della presente delibera da parte del Broker designato oppure mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.



910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come “*accettazione*” e formale conclusione del contratto di affidamento della commessa, alle condizioni, anche economiche, sopra richiamate;

- 14) **dà atto** che il mancato possesso, oppure la perdita successiva (nel corso di esecuzione del Servizio), in capo al Broker designato, dei requisiti cd “di moralità” di cui agli artt. 94 – 98 del D.Lgs. 36/2023, costituisce causa di immediata ed automatica risoluzione dello *stipulando* contratto di servizio;
- 15) **dispone** che, poiché l’affidamento sopra richiamato costituisce “*appalto di servizi*”, si provveda, a fini di “*trasparenza amministrativa*”, alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 16) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell’«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\* \*\*

**Punto 5 all’Ordine del giorno [Servizio di trasporto dei rifiuti biodegradabili (codici EER 20.01.08 e 20.02.01) provenienti dall’Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone, ad impianti autorizzati: provvedimenti]**

Prende la parola il Presidente, il quale rappresenta che è necessario procedere alla individuazione del contraente esterno cui affidare il Servizio di trasporto, presso impianti debitamente autorizzati, dei rifiuti biodegradabili (codici EER 20.01.08 e 20.02.01) provenienti dall’Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone, in gestione a questa Società pubblica.

A seguito di interlocuzione apposita con i competenti Organi ed Uffici aziendali, è emerso che:

- a) il quantitativo stimato annuo di rifiuto da trasportare è di 63 mila tonnellate;
- b) tenendo anche in considerazione il (non eccessivo) grado di “volatilità” del prezzo del Servizio *affidando*, come risultante dall’attuale situazione di mercato, appare opportuno che la durata dell’affidamento a farsi sia di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) tenendo in considerazione il cd “*prezzo storico*” (ossia il prezzo pagato, da questa Società, per l’approvvigionamento esterno del precedente omologo Servizio) e tenendo altresì in debito conto l’aumento del costo della vita *medio tempore* intervenuto nonché l’aumento generalizzato dei prezzi dovuto alle conseguenze della Pandemia da “*Covid 19*” e della guerra russo-ucraina, appare congruo fissare, quale prezzo a “*base d’asta*” del futuro affidamento a farsi, l’importo di € 45,00/ton, oltre iva e comprensivi di € 0,05/ton a titolo di costi per la sicurezza diretti;



- d) sia al fine di garantire l'uniformità (qualitativa, gestionale ed operativa) del Servizio *approvvigionando*, sia al fine di consentire agli OO.EE. offerenti una "economia di scala" (maggiormente possibile in ipotesi di commessa quantitativamente maggiore e di superiore importo economico complessivo) tale da metterli in condizione di presentare offerte più "competitive" (e, dunque, vantaggiose per questa S.A.), appare opportuno che l'affidamento e la propedeutica procedura di scelta del contraente a farsi vengano previsti con unico lotto funzionale/prestazionale;
- e) trattandosi di Servizio con caratteristiche standardizzate e non versandosi in alcuna delle ipotesi (di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. 36/2023) per le quali è prescritto il ricorso "obbligatorio" al criterio dell'«*offerta economicamente più vantaggiosa*», è possibile adottare, quale criterio di scelta del contraente nell'ambito dell'*espletanda* procedura di affidamento, il criterio del «*minor prezzo*».

Alla luce di quanto sopra ed all'esito di apposito dibattito, il Consiglio adotta, **all'unanimità**, la seguente

### **DELIBERA N. 33**

**con cui:**

- 1) **indice** «*procedura aperta*» (ex art. 71, D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento del Servizio di trasporto, presso impianti debitamente autorizzati, dei rifiuti biodegradabili (codici EER 20.01.08 e 20.02.01) provenienti dall'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone;
- 2) **dispone** che l'affidamento e la propedeutica procedura di gara a farsi vengano disposti/svolti con unico Lotto funzionale/prestazionale;
- 3) **dispone** che il prezzo del Servizio da porre a "*base d'asta*" dell'*espletanda* procedura di gara è pari a complessivi € 5.670.000,00 (cinquemilioneiseicentosestantamila/00) oltre iva e "*Somme a disposizione della S.A.*" e comprensivi di oneri per la sicurezza indiretti, costi per la sicurezza diretti (fissati in un importo pari ad € 6.300,00), costi della manodopera e qualsivoglia altro onere necessario alla compiuta erogazione della prestazione oggetto di affidamento;
- 4) **dispone** (a termini dell'art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023) che, nei documenti di gara venga espressamente previsto e stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa S.A. possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- 5) **dispone** che il Servizio *affidando* perdurerà per 24 (ventiquattro) mesi e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo del contratto d'appalto che verrà sottoscritto con l'O.E. aggiudicatario dell'*espletanda* procedura di gara;
- 6) **dà atto** che le somme da versare al contraente aziendale graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;



- 7) **dispone** che il criterio di aggiudicazione della gara a farsi sarà quello del «*prezzo più basso*» ex art. 108, co. 3, D.Lgs. 36/2023;
- 8) **nomina** (ex art. 15, D.Lgs. 36/2023), quale Responsabile Unico del Progetto (**R.U.P.**) dell'*espletanda* procedura di gara, il dott. Gerardo Sabato, dipendente aziendale;
- 9) **nomina** (ex art. 114, co. 8, D.Lgs. 36/2023 e 32, co. 3, «*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) quale Direttore dell'Esecuzione (**D.E.C.**) dello *stipulando* contratto d'appalto, la sig.ra Federica D'Ambrosio, dipendente di questa Stazione Appaltante e Responsabile dell'Impianto ove i rifiuti andranno prelevati dal contraente;
- 10) **dà mandato** al nominato Rup di provvedere, con riferimento all'affidamento a farsi, a comunicare e rendere noto quanto necessario al Referente aziendale *illo tempore* nominato a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14 (oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell'«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023) per la predisposizione dei Programmi (biennale) per i servizi/forniture e (triennale) per i lavori ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (oggi, Programmi triennali per lavori, servizi e forniture ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023), il quale, in qualità di Organo deputato all'elaborazione ed alla pubblicazione - nei modi di legge - dei Programmi precitati, provvederà ad apportare gli eventuali, necessari aggiornamenti ai Programmi medesimi;
- 11) **dispone** che – ove necessario - il Servizio continui ad essere espletato dal Fornitore aziendale uscente, in regime di “*proroga tecnica*” (a termini dell'art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto stipulato con il precitato Fornitore), nelle more dell'ultimazione dell'indetta procedura di gara e della concreta operatività del contratto d'appalto da sottoscrivere con l'O.E. che risulterà aggiudicatario della gara medesima;
- 12) **dispone** che, poiché l'affidamento sopra richiamato costituisce “*appalto di servizi*”, si provveda, a fini di “*trasparenza amministrativa*”, alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 13) **dispone** che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup (dott. Gerardo Sabato), al nominato Dec (sig.ra Federica d'Ambrosio), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 6 all'Ordine del giorno [Servizi assicurativi (Polizze) “All Risks” e “Tutela Ambientale”: provvedimenti]**

Il Presidente rappresenta che sono prossimi a scadere i Servizi assicurativi (polizze) “All Risks” e “Tutela ambientale” di cui attualmente beneficia questa Società pubblica per la copertura (Polizza “All Risks”) dei rischi da eventuali danni materiali agli edifici, alle



attrezzature ed ai macchinari in uso presso l’Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) e per la copertura (polizza “*Tutela ambientale*”) dei rischi da responsabilità civile per arrecato/procurato inquinamento ambientale nell’espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti presso gli Impianti assegnati in gestione a questa Società pubblica.

Poiché trattasi di polizze (in particolare, quella “*All Risks*”) a copertura di rischi di danno dal cui eventuale avverarsi/verificarsi potrebbe più che verosimilmente prodursi un così notevole pregiudizio economico tale da mettere a repentaglio la stessa tenuta economico-finanziaria generale di questa Società pubblica, è necessario procedere all’individuazione di O.E. cui affidare i Servizi in parola, prossimi a scadere.

A seguito di interlocuzione apposita con il Broker aziendale uscente, è emerso che:

- a) visto il carattere particolarmente “inviso”, per le Compagnie assicurative, delle coperture assicurative in questione (e, in particolare, della copertura “*All Risks*”) ed alla luce anche delle esperienze vissute/maturate in occasione delle precedenti e dedicate procedure di gara espletate da questa S.A., appare opportuno – anche allo scopo di rendere più “corposi” ed “appetibili” le commesse in parola (e, dunque, invogliare/favorire la partecipazione degli operatori di settore alla relativa *espletanda* procedura di scelta del contraente) - che la durata dell’affidamento (e, dunque, delle polizze) a farsi sia di 24 (ventiquattro) mesi;
- b) tenendo in considerazione il cd “*prezzo storico*” (ossia il prezzo pagato, da questa Società, per l’approvvigionamento esterno dei precedenti omologhi Servizi assicurativi di cui ha beneficiato questa Società) e tenendo altresì in debito conto l’aumento del costo della vita *medio tempore* intervenuto nonché l’aumento generalizzato dei prezzi dovuto alle conseguenze della Pandemia da “*Covid 19*” e della guerra russo-ucraina, appare congruo fissare, quale prezzo a “*base d’asta*” del futuro affidamento a farsi, l’importo di € (490.797,54 + imposte ed accessori di legge =) 600.000,00, per quanto concerne la polizza biennale “*All Risks*” e di € (214.000,00 + imposte di legge =) 261.615,00, per quanto riguarda la polizza di “*Tutela ambientale*”;
- c) trattandosi di Servizi con caratteristiche standardizzate e non versandosi in alcuna delle ipotesi (di cui all’art. 108, co. 2, D.Lgs. 36/2023) per le quali è prescritto il ricorso “obbligatorio” al criterio dell’«*offerta economicamente più vantaggiosa*», è possibile adottare, quale criterio di scelta del contraente nell’ambito dell’*espletanda* procedura di scelta del contraente, il criterio del «*minor prezzo*».

Alla luce di quanto sopra ed all’esito di opportuno dibattito, il Consiglio adotta, **all’unanimità**, la seguente

#### **DELIBERA N. 34**

**con cui:**



- 1) **indice** «*procedura aperta*» (ex art. 71, D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento dei Servizi assicurativi sopra descritti (Polizze “*All Risks*” e “*Tutela ambientale*”);
- 2) **dispone** che l'indetta procedura di gara venga suddivisa nei seguenti n. 2 (due) lotti funzionali:
  - ✓ LOTTO 1 – Polizza “*All Risks*”, con base d'asta pari ad € (490.797,54 + imposte ed accessori di legge =) 600.000,00 (seicentomila/00) e durata di 24 (ventiquattro) mesi;
  - ✓ LOTTO 2 – Polizza “*Tutela ambientale*”, con base d'asta pari ad € (214.000,00 + imposte di legge =) 261.615,00 (duecentosessantunomilaseicentoquindici/00) e durata di 24 (ventiquattro) mesi;
- 3) **dà atto** che – a termini dell'art. 14, co. 9, lett. “*a*”, e co. 14, lett. “*a*”, D.Lgs. 36/2023 - il valore complessivo dell'affidamento (Lotto 1 + Lotto 2) per l'approvvigionamento dei Servizi in parola è di € 704.797,54 (settecentoquattromilasettecentonovantasette/54), oltre imposte ed accessori di legge;
- 4) **dà atto** che le somme da versare al/i contraente/i aziendale/i graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;
- 5) **dispone** che il criterio di aggiudicazione della gara a farsi sarà quello del «*prezzo più basso*» ex art. 108, co. 3, D.Lgs. 36/2023;
- 6) **nomina** (ex art. 15, D.Lgs. 36/2023), quale Responsabile Unico del Progetto (**R.U.P.**) dell'*espletanda* procedura di gara, il dott. Vincenzo Caputo, dipendente di questa Stazione Appaltante, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto espletamento dell'indetta procedura di gara, nonché per la rituale verifica della regolare esecuzione del rapporto negoziale con lo/gli O.E./OO.EE. contraente/i;
- 7) **nomina** (ex art. 114, co. 8, D.Lgs. 36/2023 e 32, co. 3, «*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) quale Direttore dell'Esecuzione (**D.E.C.**) dello *stipulando* contratto d'appalto, il dott. Raffaele Salerno, dipendente di questa Stazione Appaltante;
- 8) **dà mandato** al nominato Rup (anche Referente aziendale *illo tempore* nominato per la predisposizione dei Programmi biennale per i servizi/forniture e triennale per i lavori, oggi, Programmi triennali per lavori, servizi e forniture ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023) di provvedere, con riferimento all'indetta procedura di gara, ad apportare gli eventuali, necessari aggiornamenti ai Programmi medesimi;
- 9) **dispone** che – ove necessario (in attesa della sottoscrizione dei contratti con lo/gli O.E./OO.EE. aggiudicatario/ri dell'*espletanda* procedura di gara) e possibile (per manifestata disponibilità, in tal senso, da parte del/i Fornitore/i uscente/i) - i Servizi assicurativi in questione continuino ad essere espletati dal/i Fornitore/i aziendale/i uscente/i, in regime di “*proroga tecnica*” (a termini dell'art. 106, co. 11, D.Lgs.



50/2016, applicabile *ratione temporis* ai contratti stipulati con il/i precitato/i Fornitore/i), nelle more dell'ultimazione dell'indetta procedura di gara e della concreta operatività dei contratti d'appalto da sottoscrivere con lo/gli O.E./OO.EE. che risulterà/anno aggiudicatario/ri della gara medesima;

- 10) **dispone** che, poiché l'affidamento sopra richiamato costituisce “*appalto di servizi*”, si provveda, a fini di “*trasparenza amministrativa*”, alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 11) **dispone** che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup (dott. Vincenzo Caputo), al nominato Dec (dott. Raffaele Salerno), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\* \*\*

**Punto 7 all'Ordine del giorno [Servizio di pulizia dei luoghi di lavoro presso Siti e Impianti]:**

Prende la parola il Presidente, il quale rappresenta che è necessario procedere alla individuazione del contraente esterno cui affidare il Servizio di pulizia su Siti ed Impianti in gestione a questa Società, in quanto è prossimo a scadere l'omologo servizio in precedenza affidato.

A seguito di interlocuzione apposita con i competenti Organi ed Uffici aziendali, è emerso che:

- a) tenendo anche in considerazione lo scarso grado di “volatilità” del prezzo del Servizio *affidando*, come risultante dall'attuale situazione di mercato, appare opportuno che la durata dell'affidamento a farsi sia di 36 (trentasei) mesi;
- b) tenendo in considerazione il cd “*prezzo storico*” (ossia il prezzo pagato, da questa Società, per l'approvvigionamento esterno del precedente omologo Servizio) e tenendo altresì in debito conto l'aumento del costo della vita *medio tempore* intervenuto nonché l'aumento generalizzato dei prezzi dovuto alle conseguenze della Pandemia da “*Covid 19*” e della guerra russo-ucraina, appare congruo fissare, quale prezzo a “*base d'asta*” del futuro affidamento a farsi, l'importo di € 330.000,00, oltre iva e comprensivi di € 3.000,00 a titolo di costi per la sicurezza diretti;
- c) sia al fine di garantire l'uniformità (qualitativa, gestionale ed operativa) del Servizio *approvvigionando*, sia al fine di consentire agli OO.EE. offerenti una “*economia di scala*” (maggiormente possibile in ipotesi di commessa quantitativamente maggiore e di superiore importo economico complessivo) tale da metterli in condizione di presentare offerta più “*competitive*” (e, dunque, vantaggiose per questa S.A.), appare opportuno



che l'affidamento e la propedeutica procedura di scelta del contraente a farsi vengano previsti con unico lotto funzionale/prestazionale;

- d) trattandosi di Servizio ove il costo della manodopera supera il 50% del valore complessivo dell'affidamento, è necessario – a termini del combinato disposto dell'art. 108, co. 2, lett. “a)”, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2, co. 1, lett. “e)”, dell'«*Allegato I.1*» di cui al medesimo D.Lgs. precitato – è necessario adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'«*offerta economicamente più vantaggiosa*».

Alla luce di quanto sopra ed all'esito di apposito dibattito, il Consiglio adotta, **all'unanimità**, la seguente

### **DELIBERA N. 35**

**con cui:**

- 1) **indice** «*procedura aperta*» (ex art. 71, D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento del Servizio di pulizia sui Siti e gli Impianti in gestione a questa Società pubblica;
- 2) **dispone** che l'affidamento e la propedeutica procedura di gara a farsi vengano disposti/svolti con unico Lotto funzionale/prestazionale;
- 3) **dispone** che il prezzo del Servizio da porre a “*base d'asta*” dell'*espletanda* procedura di gara è pari a complessivi € 330.000,00 (trecentotrentamila/00) oltre iva e “*Somme a disposizione della S.A.*” e comprensivi di oneri per la sicurezza indiretti, costi per la sicurezza diretti (fissati in un importo pari ad € 3.000,00), costi della manodopera e qualsivoglia altro onere necessario alla compiuta erogazione della prestazione oggetto di affidamento;
- 4) **dispone** (a termini dell'art. 120, co. 9, D.Lgs. 36/2023) che, nei documenti di gara venga espressamente previsto e stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa S.A. possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- 5) **dispone** che il Servizio *affidando* perdurerà per 36 (trentasei) mesi e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo del contratto d'appalto che verrà sottoscritto con l'O.E. aggiudicatario dell'*espletanda* procedura di gara;
- 6) **dà atto** che le somme da versare al contraente aziendale graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;
- 7) **dispone** che il criterio di aggiudicazione della gara a farsi sarà quello dell'«*offerta economicamente più vantaggiosa*» a termini del combinato disposto dell'art. 108, co. 2, lett. “a)”, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2, co. 1, lett. “e)”, dell'«*Allegato I.1*» di cui al medesimo D.Lgs. precitato;
- 8) **nomina** (ex art. 15, D.Lgs. 36/2023), quale Responsabile Unico del Progetto (**R.U.P.**) dell'*espletanda* procedura di gara, il dott. Pasquale Montefusco, dipendente di questa Stazione Appaltante;



- 9) **nomina** (ex art. 114, co. 8, D.Lgs. 36/2023 e art. 32, co. 2, lett. “f”, «*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) quale Direttore dell’Esecuzione (**D.E.C.**) dello *stipulando* contratto d’appalto, il Sig. Arsenio Tucci, dipendente aziendale addetto all’Impianto T.M.B. di Battipaglia;
- 10) **nomina** (ex art. 32, co. 4, «*Allegato II.14*» al D.Lgs. 36/2023) quali Direttori operativi:
- 10.1) il geom. Giuseppe Montoro (dipendente aziendale), per la parte del Servizio di pulizia a farsi presso le discariche in gestione;
- 10.2) la sig.ra Costantina Autuori (dipendente aziendale), per la parte del Servizio di pulizia a farsi presso l’Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), alla Località Sardone;
- 10.3) il sig. Carmine Di Benedetto (dipendente aziendale), per la parte del Servizio di pulizia a farsi presso l’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA);
- 10.4) il dott. Angelo Garofalo (dipendente aziendale), per la parte del Servizio di pulizia a farsi presso l’Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo;
- 11) **dà mandato** al nominato Rup di provvedere, con riferimento all’affidamento a farsi, a comunicare e rendere noto quanto necessario al Referente aziendale *illo tempore* nominato a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14 (oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell’«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023) per la predisposizione dei Programmi (biennale) per i servizi/forniture e (triennale) per i lavori ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (oggi, Programmi triennali per lavori, servizi e forniture ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023), il quale, in qualità di Organo deputato all’elaborazione ed alla pubblicazione - nei modi di legge - dei Programmi precitati, provvederà ad apportare gli eventuali, necessari aggiornamenti ai Programmi medesimi;
- 12) **dispone** che – ove necessario - il Servizio continui ad essere espletato dal Fornitore aziendale uscente, in regime di “*proroga tecnica*” (a termini dell’art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto stipulato con il precitato Fornitore), nelle more dell’ultimazione dell’indetta procedura di gara e della concreta operatività del contratto d’appalto da sottoscrivere con l’O.E. che risulterà aggiudicatario della gara medesima;
- 13) **dispone** che, poiché l’affidamento sopra richiamato costituisce “*appalto di servizi*”, si provveda, a fini di “*trasparenza amministrativa*”, alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 14) **dispone** che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup (dott. Pasquale Montefusco), al nominato Dec (sig. Arsenio Tucci), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al



Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 9 all'Ordine del giorno** [*Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2409-decies c.c. contro i componenti degli Organi sociali in carica sino all'anno omissis: comunicazioni del Presidente e provvedimenti*]:

Prende la parola il Presidente, il quale rappresenta e rende noto quanto segue.

Con delibera adottata dall'assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 15.03.2019, veniva richiesto al Liquidatore Unico (all'epoca, esclusivo organo deliberativo aziendale) di intraprendere ogni iniziativa utile ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ed organi di controllo in carica per gli esercizi dal omissis, ai sensi degli artt. 2393 e 2409-*decies* c.c., per i danni patrimoniali arrecati alla Società in ragione delle condotte poste in essere in violazione degli obblighi normativi e statutari connessi ai diversi ruoli ricoperti.

Con precedente deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 29.11.2022, l'Assemblea dei soci di questa Società pubblica aveva chiarito/precisato che l'azione di responsabilità dovesse “*essere orientata esclusivamente nei confronti dei componenti dell'organo di gestione di EcoAmbiente rimasti in carica negli esercizi omissis, fatta eccezione per il sig. omissis e con riserva di valutare eventuali proposte transattive che dovessero, di poi, pervenire per mano dei destinatari dell'azione*”.

A seguito di alterne vicende, dando seguito alla clausola arbitrale prevista nello Statuto di questa Società, si è indi provveduto alla nomina del Collegio arbitrale cui devolvere la vertenza, segnatamente composto, nella specie, dall'avv. omissis, dal prof. omissis e del prof. omissis, al cui vaglio veniva sottoposta la domanda di risarcimento circa i danni patrimoniali subiti dalla Società, connessi alla responsabilità per atti di *mala gestio* degli amministratori, consistiti, principalmente, nella continuazione dell'esercizio dell'impresa pur in presenza della perdita integrale del capitale sociale sin dall'esercizio omissis (e, dunque, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c.), con conseguente aggravamento del passivo per oltre otto milioni di euro.

Nell'incoata azione ad oggi pendente dinanzi al Collegio arbitrale, come sopra nominato, sono rimasti contumaci, tra gli evocati soggetti passivi dell'azione, omissis, mentre si è costituito il omissis.

Con lodo parziale del 26.02.2024, il Collegio ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla Difesa del omissis. Così come il Collegio ha, altresì, rigettato tutte le istanze istruttorie articolate dalla costituita Difesa del precitato omissis, accogliendo, al contrario, con ordinanza del 5.2.2024, la richiesta (istruttoria), articolata da questa Società pubblica, di nomina di apposita consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni



(eventuali) al patrimonio sociale derivanti dalle condotte contestate alle parti evocate nel giudizio arbitrale.

Con apposita relazione acquisita al Prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” 22.03.2024 n. 20240001099, il omissis, procuratore costituito per conto di questa Società pubblica nel giudizio arbitrale, alla luce di quanto sopra, ha, *inter alia*, rappresentato che:

- *“Sulla base delle attuali evidenze, il rischio di soccombenza della società appare remoto, sebbene non si disponga di elementi sufficienti a determinare l’entità di un’eventuale condanna dei convenuti e ferme le incertezze in ordine alle concrete prospettive delle conseguenti azioni esecutive da intraprendersi nei confronti dei convenuti (ove soccombenti) in ragione delle rispettive consistenze patrimoniali”;*
- *“Quanto agli oneri economici correlati all’azione, va rilevato che, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, il Collegio arbitrale, con ordinanza del omissis, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, ma ponendone l’anticipazione a carico di EcoAmbiente Salerno SpA, ha liquidato a suo favore, a titolo di solo acconto, la somma complessiva di euro 105.000,00 oltre accessori dovuti per legge, e a favore del segretario la somma di € 3.000,00 oltre agli accessori dovuti per legge. Inoltre, con la richiamata ordinanza del giorno omissis, il Collegio arbitrale ha stimato nell’importo di € 22.500,00 il plausibile ammontare dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato, ponendoli a carico di ciascuna delle parti costituite in giudizio in ragione del 50%”;*
- *“Vale segnalare che il omissis ha fatto pervenire alla società una proposta di definizione bonaria della controversia, che nella sua ultima formulazione prevede il pagamento dell’importo complessivo di € 30.000,00, di cui 5.000,00 a titolo di contributo al pagamento delle spese di lite”.*

Vale inoltre segnalare che anche la omissis hanno fatto pervenire, in precedenza (in data 17.10.2023) e ferma dunque la necessità di verificare ad oggi la persistente loro disponibilità al riguardo, formale proposta di transazione/conciliazione stragiudiziale e bonaria, offrendo “a saldo e stralcio” di ogni pretesa creditizia/risarcitoria da parte di questa Società pubblica, la somma complessiva di € 6.000,00 (€ 3.000,00 cadauno).

Il Presidente rappresenta pertanto che - poiché, a termini del vigente Statuto societario (segnatamente, art. 9, alinea 9.2, lett. “f”), competente a decidere su quanto pertiene alle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori è l’Assemblea dei soci – si rende oggi necessario rendere noto al precitato Organo sociale lo stato di avanzamento dell’incoato giudizio arbitrale onde consentire, all’Organo sociale medesimo, di vagliare, alla luce anche delle pervenute proposte transattive, se accettare le proposte transattive precitate o, al contrario continuare a coltivare il giudizio dinanzi agli arbitri nominati.

All’esito della discussione, il Consiglio adotta, **all’unanimità**, la seguente



---

## DELIBERA N. 36

### con cui:

- 1) **prende atto** delle comunicazioni del Presidente;
- 2) **dà atto** della necessità di convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci, onde relazionare all'Organo medesimo lo stato di avanzamento dell'avviato giudizio arbitrale avente ad oggetto l'azione di responsabilità (ai sensi degli artt. 2393 e 2409-*decies* c.c.) nei confronti degli Amministratori ed Organi di controllo in carica per gli esercizi dal omissis per i danni patrimoniali (consistiti, principalmente, nella continuazione dell'esercizio dell'impresa pur in presenza della perdita integrale del capitale sociale sin dall'esercizio omissis - e, dunque, in violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c. - con conseguente aggravamento del passivo per oltre otto milioni di euro) arrecati, per atti di *mala gestio*, a questa Società in ragione delle condotte poste in essere in violazione degli obblighi normativi e statutari connessi ai diversi ruoli ricoperti;
- 3) **dà mandato** al Presidente di provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno della seduta a farsi la vicenda sopra richiamata;
- 4) **dà mandato** al Presidente di predisporre, sulla vicenda in parola, apposita relazione da sottoporre alla *convocanda* Assemblea dei soci;
- 5) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile dell'«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al «Responsabile dell'Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\*\*\* \*\*

**Nessuno prende più la parola.**

**Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:20 a.m..**

**Del che è verbale.**

---

F.to  
Il Segretario verbalizzante  
*avv. Emilio Ferraro*

---

F.to  
Il Presidente del C.d.A.  
*dott. Vincenzo Petrosino*

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, È CUSTODITO PRESSO GLI UFFICI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».